

**Parti del procedimento principale**

Ricorrenti: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

**Dispositivo**

Gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 7.9.2013.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA**

(Causa C-428/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE — Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato — Determinazione di un'accisa — Principio che stabilisce un'aliquota d'accisa per tutte le sigarette — Facoltà degli Stati membri di stabilire un'accisa minima — Sigarette della classe di prezzo meno elevata — Normativa nazionale — Categoria specifica di sigarette — Fissazione dell'accisa nella misura del 115 %)**

(2014/C 439/12)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Convenuta: Yesmoke Tobacco SpA

**Dispositivo**

Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisca non un'accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un'accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

<sup>(1)</sup> GU C 313 del 26.10.2013.